

STUDIO CONTABILE

dr. per.ind. STEFANO RIGAMONTI - dr. NICOLA CORSINI

VIA SANT'ALESSANDRO, 12 - 24122 - BERGAMO - TEL. 035/232592 - FAX 035/233116

e-mail: studiorc@studiorigamonticorsini.it - indirizzo pec: studiorigamonticorsini@odcecbergamo.legalmail.it

CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 01963020167

consulente del lavoro - perito industriale
dottore commercialista - revisore contabile
consulenti tecnici del giudice
curatele fallimentari
periti ed esperti della CCIAA

consulenza: aziendale
fiscale
del lavoro
societaria
tributaria

Spettabile

F.I.KBMS

*Federazione Italiana Kickboxing
Muay Thai Savate e Shoot Boxe*

Bergamo, 26 marzo 2013.

Oggetto: **Gli Enti non commerciali e la presentazione del Mod. EAS per le variazioni intervenute nel 2012.**

Riferimenti Art. 30, DL n. 185/2008 e Risoluzione Agenzia Entrate 6.12.2010, n. 125/E

Il prossimo 2.4.2013 scade il termine entro il quale gli enti non commerciali devono presentare un “nuovo” mod. EAS qualora nel 2012 siano intervenute variazioni dei dati già precedentemente comunicati.

Detta comunicazione non è richiesta:

- al sussistere di particolari ipotesi espressamente previste (ad esempio, variazione del numero degli associati ovvero dell’ammontare dei proventi dell’attività di sponsorizzazione);
- per le variazioni relative al “Rappresentante legale” ed ai “Dati relativi all’ente”, già comunicati all’Agenzia delle Entrate mediante il mod. AA5/6 ovvero AA7/10.

Come noto, al fine di usufruire delle agevolazioni fiscali previste dagli artt. 148, TUIR e 4, DPR n. 633/72 (non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ai fini IVA di corrispettivi, quote e contributi), gli enti non commerciali devono:

- possedere i requisiti richiesti dalla normativa tributaria;
- presentare, ai sensi dell’art. 30, DL n. 185/2008, il mod. EAS, approvato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 2.9.2009.

A tale obbligo:

- sono tenuti, in generale, tutti gli enti privati non commerciali associativi (con o senza personalità giuridica) che si avvalgono delle predette disposizioni in materia di decommercializzazione dei proventi, “compresi quelli che si limitano a riscuotere quote associative o contributi ...”;

non sono tenuti alcuni enti quali, ad esempio, associazioni pro-loco in regime ex Legge n. 398/91, associazioni / società sportive dilettantistiche iscritte al CONI che non svolgono attività commerciale, associazioni e organizzazioni di volontariato iscritte nei registri ex Legge n. 266/91 che svolgono attività commerciali rientranti in quelle marginali ex DM 25.5.95, ONLUS, coop sociali ex Legge n. 381/91, ecc..

Il modello EAS va **presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione** dell'ente. Gli enti già costituiti al 29.11.2008 ovvero dal 30.11.2008 per i quali i 60 giorni dalla data di costituzione scadevano prima del 31.3.2011 dovevano presentare il mod. EAS entro il 31.3.2011. Dopo la presentazione del "primo" mod. EAS, qualora siano intervenute **variazioni dei dati precedentemente comunicati**, è necessario inviare all'Agenzia delle Entrate un **nuovo modello entro il 31 marzo dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione. Tale adempimento non è tuttavia richiesto in presenza di alcune specifiche ipotesi.

VARIAZIONE DEI DATI GIÀ COMUNICATI

Nel mod. EAS è richiesta l'indicazione, nei diversi riquadri di cui è composto:

- dei **dati anagrafici dell'ente** e del **relativo rappresentante legale**;
- delle **dichiarazioni rese dal rappresentante legale**.

Per alcuni enti (associazioni / società sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, se tenute all'obbligo in esame, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni con personalità giuridica, associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'apposito Albo del Ministero della difesa, ecc.) è prevista una **compilazione semplificata**, essendo richieste soltanto le informazioni evidenziate nei seguenti punti del modello:

PUNTO 4 esistenza di articolazioni territoriali / funzionali;

PUNTO 5 dichiarazione che l'ente è un'articolazione territoriale/funzionale di altri enti;

PUNTO 6 affiliazione a federazioni o gruppo;

PUNTO 25 settore in cui l'ente opera prevalentemente;

PUNTO 26 attività specificamente svolte.

Le associazioni / società sportive devono altresì compilare il **punto 20** (l'ente riceve o meno proventi per l'attività di sponsorizzazione o pubblicità) e le associazioni aventi personalità giuridica devono barrare la casella presente nel **punto 3**.

Come accennato, in caso di **variazione dei dati precedentemente comunicati**, le istruzioni alla compilazione del mod. EAS specificano che:
"il ... modello deve essere **nuovamente presentato** ...".

In particolare il "nuovo" modello va inviato all'Agenzia delle Entrate:

- entro il 31.3 dell'anno successivo** a quello in cui si è verificata la variazione;
- completo di tutti i dati richiesti**, compresi quelli che non hanno subito variazioni.

Di conseguenza, **entro il prossimo 2.4.2013** (il 31.3 cade di domenica e l'1.4 è festivo), va presentato un nuovo mod. EAS relativamente alle **variazioni intervenute nel 2012**.

Il modello va **nuovamente presentato** anche per comunicare la **perdita dei requisiti** previsti dalle disposizioni tributarie. In tal caso l'invio va effettuato entro 60 giorni, compilando l'apposita sezione denominata "Perdita dei requisiti".

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI RIPRESENTAZIONE

La **presentazione di un nuovo mod. EAS non è obbligatoria**:

come specificato nelle istruzioni alla compilazione del modello, qualora si sia verificata **esclusivamente una variazione dei dati** contenuti nei seguenti punti della sezione "Dichiarazioni del rappresentante legale" (costituita dai punti da 1 a 38):

PUNTO 20 importi riferiti ai **proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità**;

PUNTO 21 importi dei **costi per i messaggi pubblicitari** per la diffusione dei propri beni / Servizi;

PUNTO 23 ammontare, pari alla **media** degli ultimi 3 esercizi, delle **entrate dell'ente**;

PUNTO 24 **numero di associati** dell'ente nell'ultimo esercizio chiuso;

PUNTO 30 importi delle **erogazioni liberali** ricevute;

PUNTO 31 importi dei **contributi pubblici** ricevuti;

PUNTO 33 numero e giorni delle **manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi**;

secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 6.12.2010, n. 125/E, al fine di "evitare inutili duplicazioni dei medesimi dati e notizie" già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, qualora siano intervenute variazioni dei dati riportati nelle sezioni:

"**Dati relativi all'ente**", ossia variazioni riferite ai dati anagrafici dell'ente non commerciale;

"**Rappresentante legale**", ossia variazioni riferite ai dati anagrafici del rappresentante legale dell'ente;

considerato che le stesse sono **già state comunicate** all'Agenzia **tramite il mod. AA5/6** (se il soggetto non è titolare di partita IVA) **o il mod. AA7/10** (se il soggetto è titolare di partita IVA) con la relativa indicazione rispettivamente nel quadro B "Soggetto d'imposta" o nel quadro C "Rappresentante" presenti in tali modelli.

VARIAZIONE NEL 2012 DI DATI GIÀ COMUNICATI CON IL MOD. EAS

PRESENTAZIONE NUOVO MOD. EAS entro il 2.4.2013

Ad eccezione per.

VARIAZIONE:

DATI INDICATI AI PUNTI 20, 21, 23, 24, 30, 31 E 33 DEL MODELLO

"DATI RELATIVI ALL'ENTE" E/O DATI DEL "RAPPRESENTANTE LEGALE"
(già comunicati con i modd. AA5/6 – AA7/10)

che Non si deve presentare nuovo modello EAS.

Esempio 1

L'associazione "Il Taccolino", costituita nel 2007, ha presentato entro il 31.12.2009 il "primo" mod. EAS indicando quale legale rappresentante il sig. Giovanni Rosti.

Il 25.5.2012 è stato nominato il sig. Luciano Negri, quale nuovo legale rappresentante e per tale variazione è stato presentato il mod. AA7/10.

Poiché nel 2012 non si sono verificate altre variazioni rispetto ai dati precedentemente comunicati, entro il 2.4.2013 non va presentato un nuovo mod. EAS, in quanto la modifica del legale rappresentante è già stata comunicata all'Agenzia delle Entrate.

Esempio 2

Con riferimento all'esempio 1, si ipotizzi che oltre al legale rappresentante, l'associazione (che ha compilato tutti i punti del mod. EAS, non avendo potuto avvalersi della modalità semplificata) abbia iniziato, nel 2012, a svolgere l'attività nei confronti di non associati, a pagamento.

In tal caso, l'associazione deve presentare, entro il 2.4.2013, il mod. EAS al fine di comunicare la variazione di quanto precedentemente comunicato nel modello (punto 13), riportando anche i dati, precedentemente già comunicati, non variati.

Esempio 3

L'associazione "Forza Bruta", costituita il 16.3.2012 ed avente sede a Catania, via della Bestia n. 5, ha presentato il "primo" mod. EAS in data 11.4.2013. A novembre 2012 la sede legale è stata trasferita in via della Cattiveria n. 7 e per tale variazione è stato presentato il mod. AA5/6. Poiché nel 2012 non si sono verificate altre variazioni rispetto ai dati precedentemente comunicati, entro il 2.4.2013 non va presentato un nuovo mod. EAS, in quanto la modifica della sede legale è già stata comunicata all'Agenzia delle Entrate.

Esempio 4

L'associazione "Il Troppo forte", costituita il 2.2.2012 ha presentato il "primo" mod. EAS il 26.3.2012, riportando (punto 24) un numero di associati pari a 15. Alla chiusura dell'esercizio (2012) il numero degli associati risulta pari a 79. Poiché nel 2012 non si sono verificate altre variazioni rispetto ai dati precedentemente comunicati, l'associazione non deve presentare, entro il 2.4.2013, un nuovo mod. EAS, in quanto la variazione in esame non richiede tale adempimento.

Esempio 5

L'associazione sportiva dilettantistica "Scarponi rosa", costituita il 18.2.2012 ha presentato il "primo" mod. EAS il 26.3.2012, compilato con modalità semplificata. Non ricevendo proventi per attività di sponsorizzazione, al punto 20 ha barrato la casella "NO". Ancorchè nel mese di novembre abbia incassato proventi per la predetta attività, la stessa non è tenuta a presentare un nuovo mod. EAS, entro il 2.4.2013, in quanto la variazione in esame non richiede tale adempimento.

Esempio 6

L'associazione "Picchiatori", costituita nel 2006 ha presentato il "primo" mod. EAS entro il 31.3.2011 compilando tutti i punti dello stesso (l'ente non ha potuto avvalersi della modalità semplificata) e comunicando, tramite la barratura del punto 18, di utilizzare, per l'esercizio dell'attività, i locali in locazione. Nel 2012 la stessa ha acquistato un immobile utilizzato quale sede sociale. In relazione a tale variazione l'associazione deve presentare entro il 2.4.2013 un nuovo mod. EAS, barrando la casella presente al punto 17 e riportando anche i dati, precedentemente già comunicati, non variati.

Esempio 7

Con riferimento all'esempio n. 6 si ipotizzi che l'immobile sia stato acquistato nel mese di gennaio 2013. In relazione a tale variazione, essendo la stessa intervenuta nel 2013, entro il 2.4.2013 non va presentato un nuovo mod. EAS. La variazione dovrà essere comunicata entro il 31.3.2014.

MOD. EAS E REMISSIONE IN BONIS

In generale, l'**omessa / tardiva presentazione** del mod. EAS è sanabile, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 12.12.2012, n. 110/E, tramite l'istituto della **c.d. remissione in bonis**, introdotto dall'art. 1, comma 2, DL n. 16/2012. A tal fine è necessario:

- inviare la comunicazione** (solo in caso di omissione dell'adempimento);
- versare** "contestualmente" la **sanzione** (non compensabile) **pari a € 258** utilizzando il mod. F24 (codice tributo "8114" e "anno di riferimento" l'anno per il quale si effettua il versamento);

entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, da intendere, secondo quanto specificato dalla stessa Agenzia nella Circolare 28.9.2012, n. 38/E, come “la **prima dichiarazione dei redditi** il cui termine di presentazione **scade successivamente al termine previsto** per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento ...”. Peraltro, se l’adempimento omesso rileva esclusivamente ai fini IVA, il termine di riferimento è quello “di presentazione della prima dichiarazione IVA che scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l’adempimento”.

Si rammenta che, in sede di prima applicazione della norma il **termine di regolarizzazione** era **fissato al 31.12.2012**, anche relativamente alle comunicazioni / adempimenti omessi nel periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della relativa dichiarazione è scaduto dopo il 2.3.2012.

Si ritiene che tale modalità di **regolarizzazione** interessi, oltre all’omessa / tardiva presentazione del “primo” mod. EAS, **anche l’omessa / tardiva presentazione del mod. EAS relativo alle variazioni successivamente intervenute**. Sul punto è comunque auspicabile un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.